

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 18/11/2019

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di entrate tributarie ed extra tributarie, risultanti da avvisi di accertamento e/o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria e in genere:

- avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del Servizio finanziario

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1 Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del contribuente.

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- stato di salute proprio e dei propri familiari;
- altra condizione documentabile che impedisce di svolgere la normale attività lavorativa;
- altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consente l'assolvimento del debito.

2. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 6 mesi per importi da euro 50,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 9 mesi per importi da euro 1.001,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione;
- c) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 senza fideiussione;
- d) fino ad un massimo di 18 mesi per importi da euro 10.001,00 ad euro 25.000,00 senza fideiussione;
- e) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 con possibilità di richiedere fideiussione;
- f) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 50.001,00 a € 100.000,00 con possibilità di

definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

5 Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

6. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 7 – PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario o incaricato.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo in posta ordinaria o via e-mail al contribuente

ART. 9 INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2020 e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione che perverranno da quella data.

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

Io sottoscritto / a _____

Nato / a a _____ il _____

Residente in _____ via _____ n° _____

CAP _____ Codice fiscale _____

Tel. _____ cell. _____

E mail _____ pec _____

Nel riconoscere il proprio debito nei confronti del Comune di Castelnuovo Belbo per euro _____

a seguito di _____ così come da atto allegato alla presente richiesta,

CHIEDO

la rateizzazione in n° _____ rate delle somme richieste dal Comune in quanto non sono in grado di pagare il debito in un'unica soluzione per le seguenti ragioni:

A tal fine allego alla presente:

- fotocopia atto di cui si richiede la rateizzazione
- fotocopia di documento d'identità
- eventuale documentazione attestante la situazione di difficoltà economica (ISEE pe persone fisiche, ultimo Bilancio per persone giuridiche)

Il presente Modulo può essere inviato anche per posta ordinaria o certificata ovvero consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo Belbo – Piazza Municipio 1 – 14043 Castelnuovo Belbo (AT).

Castelnuovo Belbo, lì _____

Firma del richiedente

.....

Esente da autentica della firma ai sensi dell' art. 46 DPR 445 28/12/2000, esente da imposta di bollo ai sensi dell' art. 37 comma 1 e 2 DPR 445 28/12/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

I dati raccolti dalla Amministrazione precedente sono conservati e trattati anche mediante strumenti informatici nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: soggetti pubblici o privati che operano in attività collegate alle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili l'interessato vanta i diritti di cui al D. LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)

AVVERTENZA: le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445)